

COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO
DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
LOCALI

Ai sensi degli art.li 4 e 7 L.R. 31/2008

Approvato con deliberazione consiliare n. ___ del _____

Sommario

Art. 1.	Oggetto.....	3
Art. 2.	Tipologia.....	3
Art. 3.	Localizzazione, configurazione ed articolazione.....	4
Art. 4.	Modalità di svolgimento dell'attività espositiva.....	4
Art. 5.	Requisiti degli operatori.....	5
Art. 6.	Operatori partecipanti.....	5
Art. 7.	Presentazione delle domande.....	5
Art. 8.	Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali (Produttori agricoli, artigiani operatori commerciali professionisti).....	7
Art. 9.	Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi ad operatori non professionali (venditori occasionali, autori di opere del proprio ingegno, associazioni).....	7
Art. 10.	Soggetti Organizzatori.....	8
Art. 11.	Canone di partecipazione.....	8
Art. 12.	Obblighi dei partecipanti.....	8
Art. 13.	Norme igienico-sanitarie e di sicurezza.....	9
Art. 14.	Sanzioni.....	9
Art. 15.	Disposizioni finali.....	10

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle Fiere, Sagre e Feste paesane sul territorio del Comune di Bardonecchia, quale località montana, ad economia prevalentemente turistica, nei limiti e secondo le modalità prescritte dalle vigenti normative.
2. Il Regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, previo parere espresso dagli Uffici Comunali competenti, e/o direttamente da questi ultimi in caso di aggiornamenti normativi regionali o nazionali emessi al riguardo.

Art. 2. Tipologia

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - ✓ Per “fiera” la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio o anche solamente l’esposizione su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 31/2008, tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:
 - fiere generali: senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
 - fiere specializzate: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi o di distretto produttivo, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione ed alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
 - mostre mercato: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperte al pubblico o riservate ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
 - ✓ Per mercatini si intendono i mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia di cui all’art. 11 bis della L.R. 28/1999;
 - ✓ Per “feste paesane” si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee aventi come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, che sono legate a tradizioni folcloristiche e gastronomiche finalizzate alla socialità, alla promozione turistica e culturale e all’aggregazione comunitaria.
 - ✓ Per “sagra” ogni manifestazione temporanea comunque denominata finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea e finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria.
2. Per definirsi tale, la sagra deve essere il riflesso di un’identità storica e culturale del Comune. La sagra è l’espressione della cultura del territorio comunale (o di singole parti dello stesso) nella quale gastronomia e tradizione possono intrecciarsi.
3. Le “feste paesane” si differenziano dalle “sagre” in quanto le finalità perseguite sono di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative e sindacali: rientrano in tale fattispecie anche le feste patronali.
4. Tali manifestazioni hanno carattere temporaneo. Le sagre e le feste paesane possono prevedere lo svolgersi di attività di trattenimento e spettacolo, nel rispetto delle norme vigenti di cui al TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) e al relativo Regolamento di attuazione (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. Il Comune di Bardonecchia attribuisce la qualifica di Fiere – Sagre - Feste paesane annualmente mediante deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell’art. 6 della L.R. 31/2008.

Le attività consentite in occasione delle manifestazioni fieristiche locali sono molteplici, tra le quali si indicano di seguito le principali:

- commercio su aree pubbliche;

- vendita - esposizione prodotti artigianali;
- vendita prodotti agricoli;
- somministrazione temporanea bevande e alimenti;
- giochi di abilità (giochi della tradizione popolare locale);
- pubblici spettacoli, trattenimenti con balli e orchestre;
- fuochi d'artificio;
- posa di luminarie;
- installazione attrazioni spettacoli viaggianti;
- manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza, tombole).

Art. 3. Localizzazione, configurazione ed articolazione

1. Le attività di cui al precedente articolo si svolgono nel territorio del Comune di Bardonecchia, frazioni comprese.
2. All'interno delle aree destinate agli eventi, può altresì essere prevista l'occupazione di spazi ad Enti e/o Associazioni, senza fini di lucro, con sede nel Comune di Bardonecchia il cui fine è quello di far conoscere la propria attività istituzionale.

Art. 4. Modalità di svolgimento dell'attività espositiva

1. Le manifestazioni si svolgono secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. L'orario dell'attività di vendita è stabilito nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 19.00. I banchi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato.
3. L'occupazione deve avvenire almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.
4. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori non possono sostare nell'area del mercato, fatti salvi validi e giustificati motivi oltreché la conformità dell'area di occupazione, che dovranno comunque essere concordati con gli uffici competenti. Pertanto detti veicoli dovranno essere spostati entro l'orario di inizio delle attività.
5. Lo spazio espositivo non può essere abbandonato prima del termine dell'attività di vendita/esposizione fatti salvi i casi di maltempo, cause di forza maggiore o altri eventi eccezionali.
6. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nello spazio espositivo entro 30 minuti prima dell'inizio delle attività, è considerato assente e si procede, proseguendo nelle graduatorie, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente che sia in regola con i requisiti stabiliti dal presente regolamento all'art. 7.
7. Gli operatori devono completare lo sgombero e la pulizia degli spazi espositivi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di attività.
8. Il titolare del posteggio non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. È vietato inoltre lo scambio del posto fra operatori.
9. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito e nell'occupazione dello spazio assegnato.
10. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

Art. 5. Requisiti degli operatori

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) della L.R. 31/2008, si definiscono espositori coloro che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art 5 lettera b) dell'allegato 2 alla D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, la presenza di commercianti su area pubblica, muniti di autorizzazione (di tipo A o B) non può superare il 25% del totale degli espositori.

Art. 6. Operatori partecipanti

1. Possono partecipare alle manifestazioni di cui al presente regolamento le seguenti categorie di soggetti:

- ✓ Produttori agricoli in possesso dei requisiti per l'attività di vendita così come previsti dall'art. 4 del D. Lgs 18 maggio 2001 n. 228;
- ✓ Artigiani iscritti all'albo della C.C.I.A.A. delle imprese artigiane con la sussistenza dei requisiti professionali (ove previsti);
- ✓ Commercianti su area pubblica muniti di autorizzazione di tipo "A" o "B";
- ✓ Titolari per l'esercizio del commercio in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114/98;
- ✓ Enti e/o Associazioni, senza fini di lucro, con precedenza a quelli con sede nel Comune di Bardonecchia il cui scopo è quello di far conoscere la propria attività istituzionale e/o svolgere attività/vendita di beneficenza.
- ✓ Venditori occasionali (cd hobbisti) come previsto dalla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830;

2. Sono ammessi alle manifestazioni, con diritto di precedenza, gli operatori aventi sede nel Comune di Bardonecchia nonché nel territorio della Valle di Susa, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio ed in regola con la documentazione che attesti la regolarità contributiva. Il territorio di riferimento rimane pertanto quello individuato dalle relative Unioni Montane.

3. Con la finalità di un'ulteriore connotazione culturale delle manifestazioni possono essere ammessi ed invitati anche artisti di caratura territoriale che intendono esporre le opere del proprio ingegno (art. 117 Cost. lett. r e Legge 22 aprile 1941, n. 633), in possesso di autocertificazione D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7. Presentazione delle domande.

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate all'Ente organizzatore entro e non oltre il 25 giugno di ogni anno.

2. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data di comunicazione a mezzo e-mail/PEC.

3. L'organizzatore, nella selezione degli operatori dovrà garantire imparzialità e trasparenza e rispettare le finalità delle manifestazioni stesse, organizzando gli spazi in modo da creare una positiva sinergia tra i settori economici.

4. Per quanto attiene alla categoria degli operatori professionali (Produttori agricoli, Artigiani, Operatori commerciali professionisti) le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno contenere tutta la documentazione richiesta dalla D.G.R. del Piemonte 26 luglio 2010, n. 20-380 riguardante "indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica":

- a) copia dell'autorizzazione di commercio su area pubblica/SCIA (per produttori agricoli) e copia della certificazione del Registro Imprese istituito presso la Camera di Commercio;

- b) D.U.R.C. (*Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva*), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;
- c) certificato di regolarità contributiva in mancanza della D.U.R.C. in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;
- d) attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all'anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati;
- e) ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- f) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.

In caso di esibizione di certificazione VARA valida per l'anno di riferimento, i documenti di cui ai punti b), c), d), e), possono non essere presentati.

Tutti i documenti dovranno essere resi disponibili in originale il giorno di svolgimento della manifestazione per i controlli degli organi preposti.

L'istanza di partecipazione dovrà riportare le date degli eventi a cui l'operatore intende partecipare ed essere corredata da:

- a) ricevuta di pagamento del canone di partecipazione comprensivo del canone patrimoniale unico, da corrispondere direttamente all'ente organizzatore secondo le modalità stabilite dallo stesso;
- b) ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16.00 per l'istanza e ulteriori € 16.00 per ogni autorizzazione rilasciata, da corrispondere:

mediante versamento presso la tesoreria comunale (Unicredit Banca Bardonecchia, Via Medail 33) o bonifico bancario su iban IT 58 X 02008 30080 000000798787 intestato al Comune di Bardonecchia indicando la causale "imposta di bollo partecipazione manifestazioni del e del....."

Sono esclusi dal pagamento dell'imposta di bollo, gli operatori commerciali in possesso di autorizzazione di tipo "A" e "B", i venditori occasionali, le Associazioni Onlus ed i casi disciplinati dal D. Lgs. n. 117/2017.

Qualora l'evento sia organizzato da un unico soggetto promotore quest'ultimo dovrà farsi carico di intrattenere i rapporti con gli uffici competenti e gli operatori professionali. L'organizzatore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovrà presentare un'unica istanza volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente regolamento corredata da tutta la documentazione necessaria per il regolare svolgimento delle attività.

L'esercizio del commercio di prodotti alimentari è comunque soggetto alle vigenti leggi in materia igienico – sanitaria.

5. Per quanto attiene agli operatori non professionali non ricompresi al precedente punto 4, si specifica che le domande di partecipazione dovranno contenere:

- **Enti e/o Associazioni, senza fini di lucro:**

- a) copia dello Statuto.

- **Venditori occasionali (cd hobbisti):**

- a) copia del tesserino;
- b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del soggetto intestatario del tesserino;
- c) elenco dei beni posti in vendita e relativo prezzo;

- **Autori di opere del proprio ingegno:**

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che le opere posta in vendita siano frutto del proprio ingegno creativo secondo quanto disposto dall'art. 117 Cost., dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 nonché dalla Risoluzione 13213/DB1607 del 13/11/2014

- della Regione Piemonte;
- b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
- c) documentazione fotografica indicativa delle opere poste in vendita.

6. La mancata presentazione della documentazione richiesta o di accertata irregolarità comporta l'esclusione dell'operatore dall'evento.

7. L'elenco degli espositori ammessi, riportante gli estremi identificativi, le rispettive qualifiche e la tipologia dei prodotti trattati dovrà essere consegnato nei 15 giorni precedenti all'evento agli organi di Polizia Locale e all'Ufficio Commercio del Comune di Bardonecchia per gli adempimenti di controllo e vigilanza.

Art. 8. Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali (Produttori agricoli, artigiani, operatori commerciali professionisti)

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'ente organizzatore provvederà alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli spazi espositivi per l'anno cui si riferisce, che avverrà secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà con i criteri indicati dall'allegato A della D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001 titolo III capo II ART.1 lett. d) punto 2) ovvero nel seguente ordine:

- a) maggior numero di presenze nelle 10 precedenti edizioni della manifestazione cui si riferisce la domanda di partecipazione, cumulate dall'operatore in relazione all'autorizzazione esibita;
- b) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;
- c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Sarà in ogni caso data precedenza ai soggetti aventi residenza e/o sede legale nel territorio del Comune di Bardonecchia.

4. In caso di domande pervenute oltre il termine fissato (25 giugno), l'ente organizzatore farà riferimento agli stessi criteri di cui al comma 2, previa verifica dei posti disponibili, valutando in via prioritaria l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 9. Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi ad operatori non professionali (venditori occasionali, autori di opere del proprio ingegno, enti/associazioni)

1. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà in base ai seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze nelle 10 precedenti edizioni della manifestazione cui si riferisce la manifestazione di interesse, cumulate dall'operatore sulla base della graduatoria stilata dall'Ente organizzatore;
- b) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

2. Sarà in ogni caso data precedenza ai soggetti aventi residenza sul territorio del Comune di Bardonecchia.

3. Gli spazi espositivi non occupati potranno essere assegnati direttamente lo stesso giorno della manifestazione, secondo i criteri di cui sopra.

4. In caso di domande pervenute oltre il termine fissato (25 giugno), l'ente organizzatore farà riferimento agli stessi criteri di cui al comma 2, previa verifica dei posti disponibili, valutando in via prioritaria l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10. Soggetti Organizzatori

1. Il Comune di Bardonecchia potrà delegare annualmente a soggetti pubblici, privati ed Associazioni l'attività di organizzazione e gestione degli eventi di cui al presente regolamento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/2008. La delega avverrà con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Qualora il Comune non abbia già provveduto in merito, sarà onere del soggetto organizzatore presentare ai competenti uffici comunali i Piani di sicurezza (contenenti la relazione Tecnico-illustrativa a descrizione dell'evento, il Piano di gestione delle Emergenze con l'individuazione del relativo organigramma operativo e di responsabilità) per il corretto svolgimento delle manifestazioni, congiuntamente alla documentazione inerente all'evento.
3. Risulta in capo ai servizi del Comune di Bardonecchia:
 - il rilascio delle autorizzazioni temporanee;
 - la verifica della SCIA sanitaria;
 - il rilascio dei tesserini hobbisti;
 - l'acquisizione della Dichiarazione di autori di opere del proprio ingegno.
4. Sono in capo alla Polizia Locale le opportune verifiche e vidimazione tesserini nonché la sorveglianza delle aree interessate dagli eventi.

Art. 11. Canone di partecipazione

1. La concessione dello spazio espositivo è assoggettata al pagamento del canone di partecipazione (comprensivo del canone patrimoniale unico) nella misura stabilita dalle norme vigenti, il cui pagamento dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione.
2. La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto, comporta l'esclusione dell'operatore dall'evento.

✓ L'importo del canone di partecipazione è stabilito in euro 6,00 €/mq

Per gli eventi con attività prevalente di dimostrazione, il canone è fissato in 5,00 €/mq.

I posteggi individuati, fatte salve modifiche derivanti dall'organizzazione degli eventi e dalle dimensioni degli spazi a disposizione, risultano essere di norma pari a mt. 3,00x3,00 e mt. 3,00x2,00. Potranno essere assegnati allo stesso operatore fino a n.°2 posteggi adiacenti (6,00x3,00mt o 6,00x2,00mt), in relazione alla disponibilità dei posti. In caso di Mostra mercato dell'antiquariato, potranno essere assegnati allo stesso operatore fino a n.°3 posteggi adiacenti (9,00x3,00mt o 9,00x2,00mt).

Le tariffe di cui ai commi precedenti, potranno essere variate con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 12. Obblighi dei partecipanti

1. Gli operatori
 - a) non potranno occupare un'area superiore a quella assegnata ovvero dividerla con altri operatori;
 - b) dovranno provvedere a tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione, provvedere al conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti;
 - c) le attrezzature elettriche/gas (corredate delle relative certificazioni), dovranno essere installate in luogo inaccessibile al pubblico, secondo le indicazioni fornite dall'organizzatore.
 - d) non potranno occupare con installazioni gli accessi pedonali e carrabili privati, salvo autorizzazione scritta dei soggetti titolari degli accessi;
 - e) non potranno invadere lo spazio individuato per il transito dei veicoli di soccorso o di pronto intervento (ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco, etc.) e dovranno provvedere all'immediato sgombero

dell'area occupata su semplice richiesta delle Forze dell'Ordine e/o dell'organizzatore in caso di situazioni di pericolo, emergenza o necessità;

- f) sono tenuti al rispetto dell'orario degli eventi e delle eventuali disposizioni impartite dagli Organi preposti alla Vigilanza;
 - g) ogni operatore sarà personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce esposta;
 - h) risponderanno direttamente dei danni alle persone o alle cose causati durante lo svolgimento degli eventi locali, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune e sull'Ente organizzatore.
2. L'esercizio dell'attività dovrà essere svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale/contributiva, in ottemperanza alle norme tributarie previste per il commercio su aree pubbliche.
 3. Ciascun operatore dovrà avere con sé la documentazione di cui al presente regolamento.
 4. I venditori occasionali (cd hobbisti) dovranno esibire il tesserino in originale e l'elenco dei beni posti in vendita suddivisi per categorie e numerati, vidimato dall'Ente organizzatore.
 5. Gli autori di opere del proprio ingegno dovranno avere al seguito la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 come indicato agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 13. Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

1. Il soggetto organizzatore e gli espositori, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a garantire il rispetto della normativa igienico sanitaria ed in particolare:
 - le prescrizioni dell'ordinanza Ministero Sanità del 2 marzo 2000, "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" pubblicata sulla gazzetta ufficiale n° 56 del 8 marzo 2000;
 - le prescrizioni della determinazione dirigenziale del 9 luglio 2002, "Linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n° 31, del 1° agosto 2002.
2. L'Ente organizzatore, avvalendosi di proprio personale, deve costantemente vigilare che nelle vie interessate dalla fiera locale e tra le file degli espositori sia garantito uno spazio libero non inferiore a 3,00 metri per il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza ovvero di 2,50 metri qualora i posteggi siano posizionati in maniera affiancata e non uno fronte all'altro. Deve altresì essere previsto uno spazio di 0,50 metri tra i vari operatori.
3. Il soggetto organizzatore deve curare e garantire la conformità delle attrezzature mobili installate per l'occasione in relazione alle norme di igiene, sicurezza, prevenzione incendi.

Art. 14. Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'articolo 7 bis, del Decreto Legislativo 267/2000.
2. Gli organi di controllo provvedono ad accertare eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative contestate, sono destinati al Comune di Bardonecchia nella misura stabilita nell'art. 16 Legge n. 689/1981 (così come modificata dall'art 52 del D. Lgs. n. 213/1998).
4. Per ogni altra violazione non attinente al presente Regolamento, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme specifiche, attualmente in vigore.

Art. 15. Disposizioni finali

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con D.C.C. n. 33/2013 entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della Delibera di C.C. unitamente all'approvazione delle planimetrie, allegate quali parti integranti.